

1. Indipendentemente dalle caratteristiche delle varie legislazioni nazionali, le prestazioni previdenziali vanno considerate della stessa natura quando il loro oggetto e la loro base di calcolo sono identici. In proposito si deve tener presente che le prestazioni spettanti a norma della legislazione di due paesi membri le quali tendano a garantire i mezzi di sussistenza di una persona anziana, privata del reddito del coniuge defunto, ed i cui importi rispettivi vengano determinati in considerazione dell'assicurazione e dei contributi previdenziali del coniuge stesso, sono prestazioni della stessa natura, data l'identità del loro oggetto e della loro base di calcolo.
2. Qualora il lavoratore riscuota una pensione in forza della sola legislazione nazionale, il regolamento n. 1408/71 non osta a che gli venga applicata per intero la sola legislazione nazionale, ivi comprese le norme anticumulo. Se tuttavia detta legislazione nazionale si rivela meno favorevole per il lavoratore dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, dev'essere applicato questo articolo. In quest'ultima ipotesi, il n. 3 dell'art. 46 si applica ad esclusione delle norme anticumulo contemplate dalla legislazione nazionale.
3. Quando prestazioni della stessa natura sono state attribuite e liquidate, in Stati membri diversi, a norma delle rispettive legislazioni nazionali, senza alcun riferimento al regolamento n. 1408/71, non vi è motivo di applicare il metodo di conversione delle monete indicato nell'art. 107 del regolamento n. 574/72.
4. Nessuna disposizione di diritto comunitario impone di ricalcolare periodicamente una prestazione previdenziale il cui importo sia stato determinato in un altro Stato membro, in considerazione di una variazione dei tassi di conversione delle monete.

Nel procedimento 238/81,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

RAAD VAN ARBEID, dell'Aia,

e

SIG.RA VAN DER BUNT-CRAIG,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2) e dell'art. 107 del regolamento del Consiglio

21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, emendato dal regolamento del Consiglio 15 ottobre 1974, n. 2639 (GU L 74, pag. 1),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn

cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

La sig.ra Van der Bunt-Craig, cittadina britannica, viveva in Gran Bretagna dalla nascita, avvenuta il 31 gennaio 1914, e vi esercitava la professione di infermiera.

Nel 1938 sposava il sig. Van der Bunt, cittadino olandese, il quale lavorava in

Gran Bretagna dal 1919 e versava contributi al regime previdenziale del Regno Unito. Ottenuta la «retirement pension» pensione di anzianità, a partire dal 1° gennaio 1955, il Van der Bunt, nell'agosto del 1955, si stabiliva nei Paesi Bassi con la moglie. Dal 1° agosto 1961 il Van der Bunt riscuoteva in detto paese una pensione di vecchiaia a norma della Nederlandse Algemene Ouderdomswet (legge generale olandese sulle pensioni di vecchiaia).

Il 4 febbraio 1974 la Van der Bunt-Craig, che aveva allora 60 anni, otteneva in Gran Bretagna la «retirement pension», dell'importo di 6 sterline la settimana, versata esclusivamente in considerazione dell'assicurazione e dei contributi previdenziali del marito.

In seguito alla morte del Van der Bunt, avvenuta il 17 settembre 1974, l'importo della «retirement pension» veniva aumentato. A partire dal 23 settembre 1974 la Van der Bunt-Craig riscuoteva una pensione di 10 sterline la settimana che continuava ad esserle versata in considerazione dell'assicurazione e dei contributi del marito.

Il 4 ottobre 1974 essa chiedeva nei Paesi Bassi la pensione di vedova a norma della Nederlandse Algemene Weduwen-Wezenwet (legge generale olandese 9. 4. 1959 sulle pensioni delle vedove e degli orfani, in prosieguo AWW).

Il 12 luglio 1976 la Van der Bunt-Craig si stabiliva nuovamente in Gran Bretagna.

Con provvedimento 29 dicembre 1975, il Raad van Arbeid attribuiva alla Van der Bunt-Craig una pensione di vedova la quale, a norma dell'art. 8, nn. 1 e 4, e dell'art. 25 dell'AWW, le spettava dal 1° settembre 1974 al 1° gennaio 1979. Dette disposizioni stabiliscono infatti che, in primo luogo, la pensione olandese di vedova decorre dal primo giorno del mese nel quale l'interessato possiede i requisiti prescritti per l'acquisto del diritto alla pensione e, in secondo luogo, la vedova non ha più diritto alla pensione a partire dal mese in cui raggiunge l'età di 65 anni.

Tenuto conto tuttavia del fatto che la Van der Bunt-Craig riscuoteva, fino al febbraio del 1975 compreso, le prestazioni residue della pensione di anzianità attribuita al marito a norma dell'AOW e che l'importo di queste prestazioni era superiore a quello della pensione di vedova, questa poteva venirle corrisposta, in forza dell'art. 30, n. 1, dell'AWW, solo dal 1° marzo 1975.

La causa principale verte sull'applicazione, da parte del Raad van Arbeid, del regio decreto 20 marzo 1968 (Staatsblad n. 174) il quale, a norma dell'art. 30-a

dell'AWW, tende ad evitare o limitare i casi di cumulo delle prestazioni attribuite a norma dell'AWW e delle prestazioni attribuite in forza della legislazione sociale di un altro paese.

Il Raad van Arbeid ha ritenuto che, dato che la «retirement pension» è corrisposta alla Van der Bunt-Craig in considerazione dell'assicurazione e dei contributi previdenziali del marito, questa prestazione è una pensione superstiti ai sensi dell'art. 1 del sopramenzionato regio decreto, il quale recita:

«1. In caso di cumulo, per lo stesso periodo, di una pensione vedovile a norma dell'Algemene Weduwen- en Wezenwet con una o più prestazioni ai superstiti a norma del diritto previdenziale di uno o più altri Stati, la pensione vedovile viene ridotta in misura proporzionale al rapporto tra la durata dei periodi assicurativi o lavorativi maturati, in forza delle leggi dell'altro Stato o degli altri Stati, da colui dal cui decesso è derivato il diritto alla pensione vedovile e la durata del periodo compreso tra il momento in cui il defunto ha compiuto l'età di 15 anni e il momento del suo decesso.

...

3. Se la somma dell'importo della pensione vedovile ridotta e l'importo della prestazione ai superstiti spettante in forza delle leggi di uno o più Stati è inferiore all'importo della pensione vedovile prima della riduzione operata a norma del n. 1, viene attribuita un'integrazione pari alla differenza fra la somma suddetta e quest'ultimo importo.»

Applicando queste disposizioni, il Raad van Arbeid, con provvedimento 29 dicembre 1975, riduceva del 52,09 %, con effetto dal 23 settembre 1974, data in cui la «retirement pension» era stata aumen-

tata in Gran Bretagna a causa del decesso del Van der Bunt, la pensione vedovile olandese versata per intero dal 1° settembre 1974. Un'integrazione veniva d'altro canto corrisposta alla Van der Bunt-Craig a norma dell'art. 1, n. 3, sopracitato.

Per quanto riguarda il tasso di cambio applicato per la conversione della «retirement pension» in moneta olandese, il Raad van Arbeid adottava quello nominato nell'art. 3, ultima parte, del regio decreto 20 marzo 1968, a norma del quale:

«La conversione in moneta olandese — necessaria per l'applicazione dell'art. 1 — della prestazione ai superstiti erogata in forza della normativa previdenziale di un altro Stato viene effettuata, se si tratta di uno Stato aderente al Fondo monetario internazionale, in base al tasso riconosciuto dal Fondo stesso e vigente alla data alla quale l'importo da versare è stato liquidato. Qualora il tasso (cioè la parità) riconosciuto dal Fondo monetario internazionale non consenta una conversione soddisfacente o faccia difetto, va usato come tasso di conversione quello registrato alla borsa di Amsterdam o, in mancanza, un tasso che verrà indicato dalla Nederlandsche Bank».

Gli ultimi due tassi nominati da questa disposizione corrisponderebbero al tasso di conversione stabilito dal regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574.

Il 22 gennaio 1976, la Van der Bunt-Craig impugnava detto provvedimento dinanzi al Raad Van Beroep dell'Aia.

Essa chiedeva che il provvedimento fosse modificato per i seguenti motivi:

1. La «retirement pension» non può essere equiparata alla pensione vedovile, ai sensi dell'AWW.

In Gran Bretagna non esiste una specifica pensione vedovile, mentre il complesso delle prestazioni pensionistiche è denominato «retirement pension». Per quanto riguarda le norme inglesi, la donna sposata ha diritto alla pensione solo in considerazione dei contributi versati dal marito. L'importo di questa pensione viene aumentato dopo la morte del marito.

La «retirement pension» differisce dalla pensione vedovile ai sensi dell'AWW in quanto la natura giuridica di questa è determinata esclusivamente dal titolo in forza del quale essa viene corrisposta.

2. Essa dovrebbe fruire dell'intero importo della pensione vedovile, stabilito dalla normativa olandese.

L'importo della pensione inglese è nettamente inferiore a quello della riduzione applicata alla pensione olandese, di guisa che essa riscuote una pensione inferiore al minimo legale.

3. Per quanto riguarda la conversione della «retirement pension» in moneta olandese, il Raad van Arbeid si è valso del tasso prescritto dai regolamenti comunitari. Questo tasso è fittizio in quanto non tiene conto del valore reale della sterlina, bensì del valore di questa rispetto all'unità di conto europea. Il Raad van Arbeid ha del pari deciso di non tener conto delle differenze fra i tassi di cambio che possono verificarsi dopo il 23 settembre 1974.

Con sentenza 26 aprile 1977, il Raad van Beroep annullava l'impugnato provvedimento del Raad van Arbeid nella parte in cui stabiliva che l'importo complessivo della «retirement pension» viene corrisposto alla ricorrente in quanto superstita, ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regio decreto 20 marzo 1968.

Secondo il Raad van Beroep, è possibile che la questione se l'importo complessivo della «retirement pension» ovvero solo il tasso di aumento di questa prestazione debba essere detratto dalla pensione vedovile olandese non abbia alcuna importanza all'atto della liquidazione dell'importo. La situazione è tuttavia completamente diversa qualora, in seguito, l'importo della «retirement pension» convertito in moneta olandese sia ridotto a causa della diminuzione del corso della sterlina inglese e l'integrazione corrisposta nei Paesi Bassi resti cionondimeno immutata.

Il Raad van Beroep precisa che con ragione il Raad van Arbeid ha preso in considerazione il tasso di cambio del 23 settembre 1974; ciò implica che le successive variazioni dei corsi non possono avere alcuna incidenza sull'importo della prestazione integrativa nemmeno se, tenuto conto del ribasso della sterlina, ciò svantaggia l'interessato. Questo fatto non deriva da una decisione del Raad van Arbeid atta ad essere annullata, bensì dall'applicazione di disposizioni cogenti.

Il Raad van Arbeid ha interposto appello dinanzi al Centrale Raad van Beroep.

Nel corso dell'istruttoria, il Centrale Raad van Beroep decideva, nel gennaio del 1980, di sottoporre i tre seguenti quesiti al Department of Health and Social Security di Londra:

— in forza di quale legge o di quale decreto l'interessata fruisca della «retirement pension» che le è stata liqui-

data il 4 febbraio 1974 e il 23 settembre 1974;

— se l'importo della «retirement pension» attribuita alla Van der Bunt-Craig a partire dal 23 settembre 1974 dipenda dal numero di contributi versati dal marito defunto;

— se la «retirement pension» versata all'interessata a partire dal 23 settembre 1974 sia una prestazione ai superstiti.

Con lettera 20 maggio 1980 il Department of Health and Social Security precisava che:

— tanto la «retirement pension» liquidata all'interessata il 4 febbraio 1974, quanto la pensione corrispostale a partire dal 23 settembre 1974 sono state versate a norma del National Insurance Act del 1965, emendato dalle National Insurance (Widow's Benefit and Retirement Pensions) Regulations 1972, art. 7, allegato 1;

— tutte le prestazioni che sono state versate all'interessata in forza delle norme del Regno Unito sono considerate una «retirement pension» cui essa ha diritto autonomamente, benché siano interamente basate sui contributi versati dal marito. Di conseguenza, dette prestazioni non dovrebbero essere considerate come pensione superstiti.

Dopo aver preso conoscenza delle risposte dell'amministrazione inglese e della sentenza 14 maggio 1981 (causa 98/80, Romano, Racc. pag. 1241), il Centrale Raad van Beroep, con ordinanza 11 agosto 1981, ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se, in caso di cumulo di una pensione percepita esclusivamente in forza di una normativa giuridica nazionale con

una prestazione di diversa natura di un altro Stato membro, l'efficacia di una norma nazionale anticumulo vada limitata in guisa che, qualora la normativa nazionale risulti meno vantaggiosa dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, si deve applicare quest'ultimo articolo.

2. Se l'art. 107 del regolamento n. 574/72 vada interpretato nel senso che il metodo di conversione delle monete ch'esso prescrive si applica anche ai fini della conversione di prestazioni di un altro Stato membro, conversione prescritta da una norma nazionale anticumulo fatta salva dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/81.
3. Se gli scopi perseguiti dagli artt. 48-51 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea implicino che prestazioni correnti (liquidate esclusivamente in forza del diritto nazionale o a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71), il cui importo dipenda, al momento della liquidazione, anche dall'importo di una o più prestazioni spettanti in forza della normativa di uno o più altri Stati membri, vadano periodicamente ricalcolate, in conformità all'art. 107 del regolamento n. 574/72, o per analogia con questo, in relazione alle variazioni dei tassi di conversione delle monete.

In caso affermativo, se nell'effettuare tali nuovi calcoli periodici si debba:

- a) tener conto, nonostante il disposto dell'art. 51 del regolamento n. 1408/71, dell'importo della(e) prestazione(i) straniera(e) al momento del nuovo calcolo;
- b) procedere nuovamente, ogni volta, al raffronto tra l'importo risultante dal diritto nazionale e l'importo

calcolato a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71.

Dalla nota complementare redatta ad uso della Corte si desume che il Centrale Raad van Beroep ritiene che la «retirement pension» e la pensione vedovile olandese siano prestazioni della stessa natura in quanto sono entrambe basate esclusivamente sull'assicurazione e sui contributi versati dal marito defunto. Secondo il Centrale Raad van Beroep, dall'art. 32 del National Insurance Act del 1965 e in particolare dalle condizioni ulteriori di cui al n. 3, lett. a), si desume che la morte del coniuge ha modificato i presupposti per l'attribuzione della «retirement pension». La circostanza che questa sia portata da 6 a 10 sterline dopo la morte del coniuge basterebbe per dimostrare che la pensione ha mutato natura, o quanto meno fondamento giuridico.

Il Centrale Raad van Beroep precisa che la prima questione pregiudiziale è stata sollevata per il caso in cui si dovesse ritenere che le prestazioni di cui trattasi abbiano diversa natura.

A parte ciò, il Centrale Raad van Beroep si è posto la questione di quale sia il tasso di conversione da applicare nel calcolare la prestazione integrativa di cui all'art. 1, n. 3, del regio decreto 20 marzo 1968.

Secondo il Centrale Raad van Beroep, il tasso di conversione di cui all'art. 3, n. 1, ultima parte di detto regio decreto, cioè «il tasso registrato alla borsa di Amsterdam o, in mancanza, un tasso che verrà indicato dalla Nederlandsche Bank», corrisponde al tasso di conversione di cui all'art. 107 del regolamento 21 marzo 1972, n. 574, quanto meno nella versione in vigore fino al 1° gennaio 1975.

Lo stesso non vale per il tasso stabilito, a norma del regolamento del Consiglio n. 2639/74 (GU L 283, pag. 1), dall'art. 107 emendato, in vigore dal 1° gennaio 1975.

Secondo il Centrale Raad van Beroep, tenuto conto della preminenza del diritto comunitario sulle norme di diritto nazionale, per applicare le disposizioni anticumulato nazionali ci si dovrebbe basare non già sull'art. 3, n. 1, del noto regio decreto, bensì sul tasso di conversione determinato dall'art. 107 emendato del regolamento n. 574/72.

Il Centrale Raad van Beroep rileva poi che la variazione del tasso di conversione può avere un'incidenza sull'importo delle prestazioni corrisposte al lavoratore migrante e creare eventualmente un ostacolo per la libera circolazione dei lavoratori. Il Centrale van Beroep osserva che nella decisione 13 marzo 1975, n. 99, (GU C 150, pag. 2) la Commissione amministrativa ha precisato che l'art. 107, n. 1, del regolamento n. 574/72 non implica l'obbligo di ricalcolare periodicamente le prestazioni correnti in considerazione delle variazioni del tasso di conversione; il Centrale Raad van Beroep ritiene tuttavia che questa decisione non abbia carattere cogente.

Il Centrale Raad van Beroep si pone infine la questione se, nell'effettuare i nuovi calcoli periodici eventualmente prescritti per tener conto delle variazioni del tasso di conversione, occorra, anzitutto, tener conto delle modifiche dell'importo delle prestazioni straniere, intervenute soprattutto a causa delle variazioni del costo della vita e, in secondo luogo, raffrontare nuovamente, all'atto di questi nuovi calcoli, l'importo derivante dall'applicazione della legislazione nazionale e l'importo derivante dall'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71.

La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata registrata nella cancelleria della Corte il 27 agosto 1981.

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte, hanno presentato osservazioni scritte il Raad van Arbeid, rappresentato dal proprio presidente, il sig. L. C. van Dalen, il Governo dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. F. Italiener, segretario generale presso il ministero degli affari esteri, in qualità d'agente, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Amphoux, consigliere giuridico, assistito dall'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) a norma degli artt. 21 dello Statuto e 45 del regolamento di procedura, ha deciso di procedere ad istruttoria.

Con lettera 11 giugno 1982 il cancelliere della Corte ha chiesto al Raad van Arbeid di esporre con precisione, per iscritto, entro il 17 agosto 1982, l'origine e lo svolgimento della lite in fatto e in diritto.

La risposta del Raad van Arbeid è pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 agosto 1982.

Nel redigere la presente parte «Gli antecedenti e il procedimento» si è tenuto direttamente conto delle risposte del Raad van Arbeid alla domanda rivoltagli dalla Corte.

Con ordinanza del Presidente della Corte in data 7 ottobre 1982 la presente causa è stata assegnata alla Terza Sezione.

A norma dell'art. 54 del regolamento di procedura, la data di inizio della fase orale è stata fissata dopo l'espletamento dell'istruttoria.

II — Riassunto delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte

Sulla prima questione

Il *Raad van Arbeid* osserva che, in forza dell'art. 12, n. 2, secondo inciso, del regolamento n. 1408/71, le norme nazionali anticumulo non si applicano qualora l'interessato fruisca di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) che siano liquidate dagli enti di due o più Stati membri, a norma dell'art. 46 dello stesso regolamento. Queste prestazioni non possono quindi essere ridotte in forza delle norme anticumulo. L'espressione «prestazioni della stessa natura» va interpretata alla luce dell'allegato V, lett. I), punto 11, del regolamento n. 1408/71 (testo unico GUC 138 del 9. 6. 1980, pag. 63), le quali stabiliscono che, per l'applicazione dell'art. 12, n. 2, sopramenzionato, le pensioni inglesi d'invalidità, di vecchiaia e vedovile vanno considerate prestazioni della stessa natura.

È possibile ritenere che il marito della Van der Bunt-Craig sia stato soggetto tanto alla legislazione olandese, quanto alla legislazione inglese e che nei due paesi il diritto alle prestazioni derivi dalla sua assicurazione. Quindi il diritto alle prestazioni va determinato a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, adottato in forza dell'art. 51 del Trattato il quale prescrive, alla lettera a), il cumulo, per l'acquisto, la conservazione ed il calcolo delle prestazioni, di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali. Il *Raad van Arbeid* è propenso a ritenere che l'art. 46 si applichi alla pensione vedovile olandese ed alla pensione di anzianità inglese.

Dato che le norme inglesi non contengono disposizioni anticumulo, l'importo

della prestazione, liquidata esclusivamente in forza di detta legislazione, non è inferiore a quello della prestazione che è stata calcolata a norma dell'art. 46, n. 1, 1° comma.

Ne consegue che solo le autorità olandesi possono applicare l'art. 46, n. 3, 2° comma, del regolamento n. 1408/71. L'art. 46, n. 3, recita:

«L'interessato ha diritto, entro il limite più elevato degli importi teorici delle prestazioni calcolate secondo le disposizioni del paragrafo 2, lett. a), alla somma delle prestazioni calcolate conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

Qualora l'importo di cui al precedente comma sia superato, ciascuna istituzione che applichi il paragrafo 1 corregge la sua prestazione di un importo corrispondente al rapporto tra l'importo della prestazione considerata e la somma delle prestazioni determinate secondo le disposizioni del paragrafo 1».

In base a queste disposizioni, il *Raad van Arbeid* ritiene che, se la somma delle prestazioni inglesi e olandesi supera l'importo teorico più elevato, l'importo complessivo della prestazione inglese può essere detratto dalla pensione vedovile olandese.

Il *Governo olandese*, il quale si richiama alla sentenza 2 luglio 1981 (cause riunite 116, 117, 119, 120 e 121/80) osserva che, nell'ambito dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, non si tiene conto delle norme nazionali anticumulo. Le disposizioni comunitarie relative al cumulo di prestazioni di natura diversa, sulle quali verte manifestamente la prima questione pregiudiziale, sono contenute nel-

l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 574/72, in particolare nelle lettere b) e c) di detta disposizione.

Alla luce di quanto precede, il Governo olandese propone di risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 non si applica in caso di cumulo di una pensione vedovile con una prestazione di natura diversa corrisposta in forza della legislazione di un altro Stato membro, dato che questa situazione è disciplinata dalle norme anticumulo nazionali.

Secondo la *Commissione*, la soluzione della prima questione presuppone l'esame della natura delle prestazioni di cui trattasi. Le prestazioni che derivano dall'assicurazione della stessa persona vanno in ogni caso trattate in modo identico.

Tanto dallo spirito della normativa comunitaria, quanto dalla giurisprudenza della Corte, si desume che le prestazioni di cui trattasi hanno la stessa natura. La Corte si è pronunciata a favore di un'interpretazione estensiva di tale nozione nella sentenza 19 giugno 1979 (causa 180/78, Brouwer-Kaune, Racc. pag. 2111, e conclusioni dell'avvocato generale Capotorti, pagg. 2127-2129) e nella sentenza 15 ottobre 1980 (causa 4/80, Remo d'Amico, Racc. pag. 2951).

Inoltre, secondo la Commissione amministrativa per la previdenza sociale dei lavoratori migranti, la nozione «prestazioni della stessa natura» riguarda tutte le prestazioni di vecchiaia, di invalidità o superstiti che derivano dalla carriera assicurativa della stessa persona e che riguardano lo stesso rischio.

Va rilevato che se le prestazioni sono della stessa natura, si deve paragonare l'importo della prestazione liquidata esclusivamente a norma della legislazione

nazionale, ivi comprese le norme nazionali anticumulo, con l'importo della prestazione derivante dall'applicazione dell'art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

In particolare dalla sentenza 16 maggio 1979 (causa 236/78, Mura, Racc. 1979, pag. 1819) si desume che, qualora l'art. 46 sia più favorevole per il lavoratore delle disposizioni della sola legislazione nazionale, si deve applicare detto articolo.

La Commissione ritiene che la posizione assunta dal Centrale Raad van Beroep sia conforme ai principi sopra esposti e che, di conseguenza, la questione sollevata in proposito sia priva di oggetto.

Sulla seconda questione

Il *Raad van Arbeid* ritiene che, qualora le prestazioni vengano calcolate applicando esclusivamente la legislazione nazionale, la conversione delle monete va effettuata secondo le disposizioni nazionali. Le disposizioni olandesi non sono state ancora adeguate ai radicali cambiamenti avvenuti nel sistema monetario internazionale. Se nelle norme nazionali vi sono delle lacune, spetta al giudice nazionale determinare il diritto mediante interpretazione dei principi del diritto olandese e del diritto comunitario.

Secondo il *Governo olandese*, la soluzione della seconda questione si desume, a priori, dall'art. 107, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, il quale stabilisce il tasso di conversione di cui ci si deve servire quando il calcolo delle prestazioni va effettuato a norma dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

Tuttavia, l'applicazione delle norme anticumulo nazionali esclude quella di qual-

siasi altra norma, ivi compreso l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, L'art. 107 del regolamento n. 574/72 non va quindi preso in considerazione.

Secondo la *Commissione*, la soluzione negativa della seconda questione farebbe sì che l'applicazione delle norme anticumulo differisca da un caso all'altro, a seconda che venga fatto o no richiamo all'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71.

Una siffatta duplicità di regimi sarebbe in contrasto con l'interesse stesso del lavoratore migrante e nuocerebbe alla certezza del diritto.

È opportuno e conforme agli scopi perseguiti dagli artt. 48-51 del Trattato valersi del metodo di conversione delle monete nominato nell'art. 107, n. 1, del regolamento n. 574/72 nell'applicare qualsiasi norma contro il cumulo di prestazioni.

Tenuto conto delle lacune della normativa comunitaria, si può fare a meno di applicare per analogia questa disposizione.

La Corte ha ammesso il principio dell'applicazione analogica in caso di lacuna manifesta dovuta ad omissione non intenzionale da parte del legislatore. Occorre tuttavia che il caso in esame non esuli dall'espressa portata della disposizione da applicarsi in via analogica.

Sulla terza questione

Secondo il *Raad van Arbeid*, né l'art. 51 del Trattato, né i regolamenti d'attua-

zione contengono disposizioni in forza delle quali si debba procedere, in caso di variazione dei tassi di conversione delle monete, ad un nuovo cumulo e ad una nuova ripartizione pro rata delle prestazioni già liquidate a norma dell'art. 46, nn. 1 e 2 del regolamento n. 1408/71.

Il Raad van Arbeid si richiama alla relazione, presentata nel 1977 dalla Commissione delle Comunità, relativa all'incidenza delle oscillazioni dei corsi di cambio sul calcolo e sul pagamento delle prestazioni previdenziali ai lavoratori migranti. Questa relazione è stata stesa in collaborazione coi rappresentanti dei Governi che fanno parte della «Commissione contabile presso la Commissione amministrativa delle Comunità europee per la previdenza sociale dei lavoratori migranti» e d'intesa con la direzione generale degli affari economici e finanziari delle Comunità europee. Da questa relazione si desume che in generale le oscillazioni dei corsi di cambio hanno conseguenze favorevoli per la maggioranza degli interessati. Anche in caso di rilevanti variazioni monetarie, le conseguenze positive o negative si ripercuotono solo parzialmente sulla situazione materiale dei pensionati. La relazione dimostra inoltre che le perturbazioni monetarie sono ampiamente compensate dall'adeguamento delle pensioni.

L'impossibilità pratica di esaminare periodicamente se vi sia stata una variazione del tasso in base al quale la pensione è stata liquidata rispetto al tasso in base al quale i pagamenti sono stati in seguito effettuati ha indotto il Consiglio a non riprodurre nel regolamento n. 1408/71 le disposizioni del regolamento n. 4 che contemplavano la revisione delle prestazioni in caso di variazione dei tassi di cambio che diano luogo alla revisione delle prestazioni: la necessità per gli Stati membri di scambiarsi i dati indispensabili per un nuovo calcolo e la difficoltà di di-

sporre di questi dati tempestivamente imporrebbero alle amministrazioni nazionali un onere tale che l'applicazione delle normative ne subirebbe un danno.

Il *Governo olandese* espone che l'art. 107 del regolamento n. 574/72 ha lo scopo di fissare delle norme per la conversione in una moneta nazionale degli importi espressi in un'altra moneta nazionale in occasione del calcolo, della liquidazione o del rimborso di prestazioni in danaro ed in natura nei casi indicati dalle varie disposizioni del regolamento che esso enumera. Per conformarsi il più possibile alla realtà monetaria, in occasione del calcolo di prestazioni il cui importo dipenda del pari a prestazioni espresse in un'altra moneta, il regolamento prescrive trimestralmente i tassi di conversione di cui gli enti liquidatori devono tener conto. Tuttavia, nell'adottare queste disposizioni, il legislatore comunitario non ha mai avuto l'intenzione di formulare prescrizioni relative ad un nuovo calcolo periodico delle prestazioni. Solo l'art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71 contempla i casi in cui la revisione di una prestazione deve aver luogo. Quando la revisione viene effettuata, si deve tener conto del tasso di conversione in vigore al momento della revisione, a norma dell'art. 107 del regolamento n. 574/72.

Il *Governo olandese* propone di risolvere la terza questione nel senso che l'art. 107 del regolamento n. 574/72 esula completamente dalla revisione periodica di prestazioni in caso di variazione dei tassi di conversione delle monete.

La *Commissione* rileva che l'art. 51 del regolamento n. 1408/71 contempla esclusivamente l'ipotesi di rivalutazione (n. 1) e quella della nuova liquidazione resa necessaria da una modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni (n. 2).

Dato che l'art. 51 non contempla il caso delle variazioni del tasso di conversione della moneta, di fronte ad una lacuna del genere si deve applicare per analogia il n. 1 di detta disposizione.

Questa soluzione è giustificata dall'analogia delle ipotesi contemplate da detta disposizione e, rispettivamente, dalla questione pregiudiziale. Qualsiasi altra soluzione solleverebbe problemi pratici di grande rilievo.

Dalle disposizioni comunitarie, il cui senso è stato chiarito dalla decisione 13 marzo 1975, n. 99, della Commissione amministrativa della previdenza sociale (sopramenzionata) si desume che non si devono ricalcolare periodicamente le prestazioni correnti che siano esposte, nel periodo in cui vengono versate, alle variazioni dei tassi di cambio. La situazione è diversa solo in occasione della prima attribuzione delle prestazioni o in caso di ricalcolo delle stesse in seguito alla modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo.

Tenuto conto di quanto precede, la terza questione va risolta in senso negativo.

III — La fase orale

Le parti nella causa principale, il *Governo olandese* e la *Commissione* hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 10 febbraio 1983.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 10 marzo 1983.

In diritto

- 1 Con ordinanza 11 agosto 1981, pervenuta alla Corte il 27 agosto seguente, il Centrale Raad van Beroep ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, delle questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2) e dell'art. 107 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).

- 2 Le questioni sono insorte nell'ambito di una lite fra la sig.ra Van der Bunt-Craig e il Raad van Arbeid a proposito dell'applicazione da parte di quest'ultimo del regio decreto 20 marzo 1968 (Staatsblad n. 174). Questo decreto, adottato in forza dell'art. 30-a dell'Algemene Weduwen- en Wezenwet (in prosieguo AWW; legge generale sulle vedove e sugli orfani), tende a limitare il cumulo delle prestazioni liquidate a norma della AWW e delle prestazioni liquidate a norma della legislazione previdenziale di un altro Stato membro.

- 3 Dal fascicolo si desume che la Van der Bunt-Craig, cittadina britannica, è vissuta nel Regno Unito sin dalla nascita e vi ha esercitato la professione d'infermiera. Il marito, sig. Van der Bunt, cittadino olandese, lavorava nel Regno Unito dal 1919 ed otteneva, nel 1955, la pensione britannica. Gli sposi si stabilivano in seguito nei Paesi Bassi. In questo paese il Van der Bunt riscuoteva del pari, dal 1961, una pensione a norma della Algemene Ouderdomswet (legge generale sulle pensioni di vecchiaia).

- 4 Il 4 febbraio 1974 la Van der Bunt-Craig, che aveva allora 60 anni, otteneva la «retirement pension», pensione inglese, dell'importo di 6 sterline la settimana, attribuitale esclusivamente in considerazione dell'assicurazione e dei contributi previdenziali del marito. In seguito al decesso di questo, avvenuto il 17 settembre 1974 nei Paesi Bassi, l'importo della «retirement pension» della Van der Bunt-Craig, che continuava ad essere versata in considerazione dei contributi del Van der Bunt, veniva ricalcolata e passava, il 23 settembre 1974, da 6 a 10 sterline la settimana. Il 4 ottobre 1974, la Van der Bunt-Craig chiedeva al Raad van Arbeid la pensione vedovile a norma della AWW.

- 5 Ritenendo che la «retirement pension», corrisposta alla Van der Bunt-Craig in considerazione dell'assicurazione e dei contributi del marito, fosse una pensione superstiti, il Raad van Arbeid applicava l'art. 1, n. 1, del regio decreto 20 marzo 1968, a norma del quale:

«In caso di cumulo, per lo stesso periodo, di una pensione vedovile a norma dell'Algemene Weduwen- en Wezenwet con una o più prestazioni ai superstiti a norma del diritto previdenziale di uno o più altri Stati, la pensione vedovile viene ridotta in misura proporzionale al rapporto tra la durata dei periodi assicurativi o lavorativi maturati, in forza delle leggi dell'altro Stato o degli altri Stati, da colui dal cui decesso è derivato il diritto alla pensione vedovile e la durata del periodo compreso tra il momento in cui il defunto ha compiuto l'età di 15 anni e il momento del suo decesso.»

- 6 A norma di queste disposizioni, il Raad van Arbeid, con provvedimento 29 dicembre 1975, liquidava alla Van der Bunt-Craig una pensione vedovile a norma della AWW al tasso del 100 %, con effetto dal 1° settembre 1974, indi al tasso del 47,91 % a partire dal 23 settembre 1974, data in cui l'importo della «retirement pension» era stato aumentato in seguito al decesso del Van der Bunt. Il Raad van Arbeid concedeva poi all'interessata una prestazione integrativa ai sensi dell'art. 1, n. 3, dello stesso regio decreto, a norma del quale:

«Se la somma dell'importo della pensione vedovile ridotta e l'importo della prestazione ai superstiti spettante in forza delle leggi di uno o più Stati è inferiore all'importo della pensione vedovile prima della riduzione operata a norma del n. 1, viene attribuita un'integrazione pari alla differenza fra la somma suddetta e quest'ultimo importo.»

- 7 Per la conversione della «retirement pension» in moneta olandese, il Raad van Arbeid avrebbe adottato, a norma dell'art. 3, ultima parte del regio decreto 20 marzo 1968, il tasso comunicato dalla Nederlandsche Bank e in vigore il 23 settembre 1974. Questo tasso corrisponderebbe al tasso di conversione stabilito dal regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574. Il Raad van Arbeid avrebbe deciso di non tener conto delle differenze di tasso di cambio che fossero intervenute successivamente al 23 settembre 1974.

- 8 La Van der Bunt-Craig impugnava detto provvedimento dinanzi al Raad van Beroep il quale, con sentenza 26 aprile 1977, annullava il provvedimento impugnato nella parte in cui stabiliva che l'importo complessivo della «retirement pension» era una prestazione superstiti ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regio decreto 20 marzo 1968.
- 9 Il Raad van Arbeid interponeva appello avverso detta sentenza dinanzi al Centrale Raad van Beroep il quale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
1. Se, in caso di cumulo di una pensione percepita esclusivamente in forza di una normativa giuridica nazionale con una prestazione di diversa natura di un altro Stato membro, l'efficacia di una norma nazionale anticumulo vada limitata in guisa che, qualora la normativa nazionale risulti meno vantaggiosa dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, si deve applicare quest'ultimo articolo.
 2. Se l'art. 107 del regolamento n. 574/72 vada interpretato nel senso che il metodo di conversione delle monete ch'esso prescrive si applica anche ai fini della conversione di prestazioni di un altro Stato membro, conversione prescritta da una norma nazionale anticumulo fatta salva dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/81.
 3. Se gli scopi perseguiti dagli artt. 48-51 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea implicino che prestazioni correnti (liquidate esclusivamente in forza del diritto nazionale o a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71), il cui importo dipenda, al momento della liquidazione, anche dall'importo di una o più prestazioni spettanti in forza della normativa di uno o più altri Stati membri, vadano periodicamente ricalcolate, in conformità all'art. 107 del regolamento n. 574/72, o per analogia con questo, in relazione alle variazioni dei tassi di conversione delle monete.

In caso affermativo, se nell'effettuare tali nuovi calcoli periodici si debba:

- a) tener conto, nonostante il disposto dell'art. 51 del regolamento n. 1408/71, dell'importo della(e) prestazione(i) straniera(e) al momento del nuovo calcolo;
- b) procedere nuovamente, ogni volta, al raffronto tra l'importo risultante dal diritto nazionale e l'importo calcolato a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71.

Sulla prima questione

- 10 Dalla nota complementare all'ordinanza di rinvio stesa dal Centrale Raad van Beroep si desume che la prima questione è stata sollevata per il caso in cui si debba ritenere che le prestazioni di cui trattasi hanno diversa natura. Ciò premesso, la prima questione si divide in realtà in due parti: la prima vertente sul punto se la «retirement pension» corrisposta alla vedova di un lavoratore in forza della legislazione britannica e la pensione vedovile olandese liquidata a norma della AWW siano, alla luce del diritto comunitario, prestazioni della stessa natura; la seconda che, in relazione alla soluzione data alla prima parte della questione, tende ad accertare se si debbano applicare le clausole anticumulo nazionali ovvero quelle di cui all'art. 46 del regolamento n. 1408/71.
- 11 Circa la prima parte della questione l'amministrazione britannica rileva che la «retirement pension» non può essere considerata una prestazione superstiti. Si tratterebbe di una pensione cui tutte le donne sposate hanno diritto autonomamente, benché venga liquidata in considerazione dell'assicurazione e dei contributi previdenziali del marito. La circostanza che l'importo di questa prestazione costituisca oggetto di un nuovo calcolo e venga aumentata in seguito al decesso del marito non avrebbe alcuna influenza sulla natura della prestazione.
- 12 Va rilevato anzitutto che, a norma dell'allegato V, parte G, punto 9, del regolamento n. 1408/71, le pensioni d'invalidità, di vecchiaia e vedovili versate in forza della legislazione del Regno Unito vanno considerate come prestazioni della stessa natura.
- 13 Si deve poi osservare che, indipendentemente dalle caratteristiche delle varie legislazioni nazionali, le prestazioni previdenziali vanno considerate della stessa natura quando il loro oggetto e la loro base di calcolo sono identici.
- 14 In proposito, si deve tener presente che le prestazioni spettanti a norma della legislazione di due paesi membri le quali tendano a garantire i mezzi di sussistenza di una persona anziana, privata del reddito del coniuge defunto, ed i cui importi rispettivi vengano determinati in considerazione dell'assicura-

zione e dei contributi previdenziali del coniuge stesso, sono prestazioni della stessa natura, data l'identità del loro oggetto e della loro base di calcolo.

15 Circa la seconda parte della questione, relativa alla applicazione delle clausole anticumulo, si deve rilevare che il giudice nazionale ha preso in considerazione solo l'ipotesi in cui le prestazioni della stessa natura vengono attribuite esclusivamente a norma dei diritti nazionali. È opportuno ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, qualora il lavoratore riscuota una pensione in forza della sola legislazione nazionale, il regolamento n. 1408/71 non osta a che gli venga applicata per intero la sola legislazione nazionale, ivi comprese le norme anticumulo. Si deve tuttavia osservare che se detta legislazione nazionale si rivela meno favorevole per il lavoratore dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, dev'essere applicato questo articolo. In quest'ultima ipotesi, il n. 3 dell'art. 46, il quale tende a limitare il cumulo delle prestazioni acquisite, secondo le modalità contemplate ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo, si applica ad esclusione delle norme anticumulo contemplate dalla legislazione nazionale.

16 Si deve quindi risolvere la prima questione, che è stata completata dalla nota complementare stesa dal giudice proponente, nel senso che:

— Le prestazioni acquisite a norma della legislazione di due paesi membri le quali mirino a garantire i mezzi di sussistenza di una persona anziana, priva del reddito del coniuge deceduto, ed i cui importi rispettivi siano determinati in considerazione dell'assicurazione e dei contributi previdenziali del coniuge stesso, sono prestazioni della stessa natura.

— Qualora il lavoratore riscuota una pensione in forza della sola legislazione nazionale, il regolamento n. 1408/71 non osta a che gli venga applicata per intero la sola legislazione nazionale, ivi comprese le norme anticumulo. Se tuttavia questa legislazione nazionale si rivela meno favorevole per il lavoratore dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, si deve applicare questo articolo. In questa ultima ipotesi il n. 3 dell'art. 46 si applica ad esclusione delle norme anticumulo contemplate dalla legislazione nazionale.

Sulla seconda questione

- 17 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione, si deve ritenere che la seconda questione verta sul se, in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura, il metodo di conversione delle monete contemplato dall'art. 107 del regolamento del Consiglio n. 574/72 vada seguito nell'applicare le norme anticumulo nazionali.
- 18 Tanto dalla lettera, quanto dallo scopo del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1974, n. 2639 (GU L 283, pag. 1), che ha emendato il regolamento n. 574/72 il quale stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, si desume che l'art. 107 di questo regolamento mira unicamente a determinare il tasso di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale onde consentire l'applicazione del regolamento n. 1408/71.
- 19 Per quanto riguarda l'applicazione di questa disposizione in caso di cumulo di prestazioni della stessa natura per l'attuazione delle norme anticumulo, da quanto precede emerge che l'art. 107 si può applicare solo nel caso in cui le prestazioni siano state liquidate a profitto dell'avente diritto a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, qualora questa soluzione sia per lui più favorevole di quella risultante dalla semplice applicazione delle legislazioni nazionali. Viceversa, quando le spettanze sono calcolate unicamente in base alle legislazioni nazionali, l'art. 107 del regolamento n. 574/72 non si può applicare ed i tassi di conversione delle monete restano determinati dalle legislazioni nazionali.
- 20 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che, quando prestazioni della stessa natura sono state attribuite e liquidate, in Stati membri diversi, a norma delle rispettive legislazioni nazionali, senza alcun riferimento al regolamento n. 1408/71, non vi è motivo di applicare il metodo di conversione delle monete indicato nell'art. 107 del regolamento n. 574/72.

Sulla terza questione

- 21 La terza questione verte in sostanza sul punto se le disposizioni del diritto comunitario impongano di ricalcolare periodicamente, in relazione alle variazioni dei tassi di conversione delle monete, le prestazioni il cui importo sia stato determinato tenendo conto di una prestazione acquisita in un altro

Stato membro, vuoi mediante applicazione delle norme nazionali relative all'attribuzione e al cumulo delle prestazioni, vuoi mediante l'applicazione dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71.

- 22 Nella prima ipotesi contemplata, quella in cui le prestazioni versate al lavoratore sono liquidate esclusivamente a norma delle disposizioni nazionali, non si applica alcuna disposizione di diritto comunitario che imponga di ricalcolare periodicamente le prestazioni in relazione alle variazioni dei tassi di conversione delle monete.
- 23 Nella seconda ipotesi, quella in cui le prestazioni sono liquidate a norma dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, l'art. 51 di questo stesso regolamento stabilisce i casi di rivalutazione e di nuovo calcolo delle prestazioni. A norma di questa disposizione:
- «1. Se, per l'aumento del costo della vita, per la variazione del livello delle retribuzioni o per altre cause di adeguamento, le prestazioni degli Stati interessati sono modificate di una percentuale determinata o di un importo determinato, tale percentuale o importo dev'essere applicato direttamente alle prestazioni stabilite conformemente alle disposizioni dell'art. 46, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo secondo le disposizioni di detto articolo.
2. Per contro, in caso di modifica del modo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni, viene effettuato un nuovo calcolo conformemente alle disposizioni dell'art. 46.»
- 24 L'art. 107 del regolamento n. 574/72 determina il tasso di conversione da applicarsi a norma dell'art. 51, n. 2, del regolamento n. 1408/71. Tuttavia, l'art. 107 non implica l'obbligo di ricalcolare periodicamente le prestazioni correnti (in particolare le pensioni) in caso di variazioni dei tassi di conversione delle monete. Questa interpretazione è confermata dalla decisione n. 99 della Commissione amministrativa delle Comunità per la previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU C 150, pag. 2), riguardante l'interpretazione dell'art. 107, n. 1, del regolamento n. 574/72 quanto all'obbligo di ricalcolare le prestazioni in corso.
- 25 Tenuto conto di quanto precede, la terza questione va risolta nel senso che nessuna disposizione di diritto comunitario impone di ricalcolare periodicamente

mente una prestazione previdenziale il cui importo sia stato determinato tenendo conto di una prestazione acquistata in un altro Stato membro, in considerazione di una variazione dei tassi di conversione delle monete.

Sulle spese

- 26 Le spese sostenute dal Governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il procedimento ha nei confronti delle parti nella causa principale il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi stabilire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

statuendo sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep, con ordinanza 11 agosto 1981, dichiara:

- 1° Le prestazioni acquisite a norma della legislazione di due paesi membri le quali mirino a garantire i mezzi di sussistenza di una persona anziana, priva del reddito del coniuge deceduto, ed i cui importi rispettivi siano determinati in considerazione dell'assicurazione e dei contributi previdenziali del coniuge stesso, sono prestazioni della stessa natura.

Qualora il lavoratore riscuota una pensione in forza della sola legislazione nazionale, il regolamento n. 1408/71 non osta a che gli venga applicata per intero la sola legislazione nazionale, ivi comprese le norme anticumulo. Se tuttavia questa legislazione nazionale si rivela meno favorevole per il lavoratore dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71, si deve applicare questo articolo. In questa ultima ipotesi il n. 3 dell'art. 46 si applica ad esclusione delle norme anticumulo contemplate dalla legislazione nazionale.

- 2° Quando prestazioni della stessa natura sono state attribuite e liquidate, in Stati membri diversi, a norma delle rispettive legislazioni nazionali, senza alcun riferimento al regolamento n. 1408/71, non vi è motivo di applicare il metodo di conversione delle monete indicato nell'art. 107 del regolamento n. 574/72.
- 3° Nessuna disposizione di diritto comunitario impone di ricalcolare periodicamente una prestazione previdenziale il cui importo sia stato determinato tenendo conto di una prestazione acquistata in un altro Stato membro, in considerazione di una variazione dei tassi di conversione delle monete.

Everling

Mackenzie Stuart

Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 5 maggio 1983.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione

U. Everling

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 10 MARZO 1983 ¹

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

la presente causa è stata rinviata alla Corte dal Centrale Raad van Beroep per una pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'ap-

plicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alle loro famiglie che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2) e del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità per l'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1).

¹ — Traduzione dall'inglese.